

COMUNE DI OVADA

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL MERCATINO
DEI PRODOTTI BIOLOGICI
E
DELL'ARTIGIANATO
ECO-COMPATIBILE**

Redatto a cura del Comando di Polizia Municipale di Ovada.

INDICE

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Prescrizioni generali
- Articolo 3 – Programmazione comunale
- Articolo 4 – Tipologie di mercato
- Articolo 5 – Vendita diretta dei prodotti agricoli
- Articolo 6 – Sistema autorizzatorio
- Articolo 7 – Disponibilità dei posteggi
- Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo a)
- Articolo 10 – Registro per le autorizzazioni
- Articolo 11 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
- Articolo 12 – Superficie e dimensione dei posteggi
- Articolo 13 – Soggetti partecipanti
- Articolo 14 – Rispetto delle norme sanitarie
- Articolo 15 – Etichettatura
- Articolo 16 – Sospensione dell'autorizzazione
- Articolo 17 – Modalità di occupazione del posteggio
- Articolo 18 – Canone, tasse e tributi comunali
- Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione
- Articolo 20 – Orario del mercatino
- Articolo 21 – Vigilanza
- Articolo 22 – Rinvio

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **"Legge 59/63"** si intende la Legge 9 febbraio 1963, n. 59, Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti; per **"Legge 248/06"** si intende la Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 223/06; per **"D.Lgs. 114/98"** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **"D.Lgs. 228/01"** si intende il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57; per **"D.L. 223/06"** si intende il Decreto Legge 4 luglio 2006, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"; per **"Legge regionale"** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Indirizzi Regionali"** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **"Criteri Regionali"** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 - Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **"autorizzazione di tipo a)"** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del mercatino dei prodotti da agricoltura biologica e dell'artigianato eco-compatibile per lo svolgimento del commercio su area pubblica e le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti .
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercatino sopra citato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle prescrizioni normative.

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Ovada, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale anche nelle forme che vengono di seguito definite oltre che in quelle relative al mercato vero e proprio reistituito con DCC n. 10 del 28/03/2003 e successivamente modificato con DCC n. 27 del 30/06/2003.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

– ***Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche di prodotti da agricoltura biologica e dell'artigianato eco-compatibile.***

2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle planimetrie di cui alla D.C.C. n° 37 del 21.09.2006 di istituzione del "Mercatino dei prodotti da agricoltura biologica e dell'artigianato eco-compatibile"

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercatino ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concertate tra il Comune ed i rappresentanti del mercatino.

Articolo 5 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli su area pubblica è disciplinata dal D. Lgs. 228/01 e s.m.i., dalla legge 59/63 e s.m.i. e, per quanto attinente, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248.

Articolo 6 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente, o suo delegato, rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dal successivo art. 11.

2. Il Dirigente, o suo delegato, rilascia - altresì - le eventuali autorizzazioni ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area del mercatino.

Articolo 7 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sull'area appositamente istituita per il "*Mercatino dei prodotti biologici e dell'artigianato eco-compatibile*", indice un bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi al massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
- l'elenco dei posteggi disponibili;**
- il numero che li identifica;**
- l'esatta collocazione di ciascuno;**
- le dimensioni e la superficie;**
- il settore merceologico di appartenenza;**
- il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;**
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.**

4. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 8 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990, una ricevuta contenente:
 - **ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - **oggetto del procedimento;**
 - **persona responsabile del procedimento;**
 - **ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - **termine di conclusione del procedimento.**
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme commerciali, igienico/sanitarie e fiscali.

Articolo 9 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
2. Nello stesso mercatino del biologico e dell'artigianato eco-compatibile e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio.
3. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - **il numero dell'area mercatale;**

- *il numero del posteggio;*
- *il settore o i settori merceologici;*
- *il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;*
- *il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.*

4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (in base a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000).

6. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 8.

Articolo 10 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare**
- l'indirizzo di residenza;**
- il tipo di autorizzazione;**
- il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
- il numero del posteggio assegnato all'operatore;**
- il codice fiscale;**
- la partita I.V.A**

2. Detto registro potrà riportare, altresì, le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

- volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- revoca del titolo autorizzativo;
- estensione merceologica dell'autorizzazione;
- estremi della concessione di posteggio;
- decadenza della concessione del posteggio;
- cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
- sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
- rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi;
- quant'altro ritenuto necessario ai fini delle varie vicende giuridiche del titolo autorizzatorio.

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

Articolo 11 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti provenienti da agricoltura biologica sull'area in cui si effettua il mercatino.

AREA DESTINATA AL "MERCATINO DEI PRODOTTI BIOLOGICI E DELL'ARTIGIANATO ECO-COMPATIBILE".

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	VIA SAN SEBASTIANO E PIAZZETTA SAN GIOVANNI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	SABATO	
PERIODO:	TUTTO L'ANNO	
ORARIO:	vedasi art.:20	
AREA VENDITA:	di cui al successivo elenco	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Prodotti da agricoltura biologica</i>	4 (numeri 1, 2, 3 e 4)	Mq. 24,00
<i>Oggetti di artigianato eco-compatibile</i>	2 (numeri 7 e 8)	Mq. 12,00
Da assegnare	6	Mq. 36,00
<i>Imprenditori agricoli di agricoltura biologica</i>	2 (numeri 5 e 6)	Mq. 8,00
Da assegnare	2	Mq. 8,00
TOTALE da assegnare	8	Mq. 44,00

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono quelle di cui alla D.C.C. di istituzione del Mercatino dei prodotti del biologico e dell'artigianato eco-compatibile n. 37 del 21.09.2006.

AREA DESTINATA AL "MERCATINO DEI PRODOTTI BIOLOGICI E DELL'ARTIGIANATO ECO-COMPATIBILE".

ELENCO POSTEGGI:

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	MERCEOLOGIA	DIMENSIONI
1 - Via San Sebastiano	Alimentare	Prodotti da agricoltura biologica	Mt. 4,00x2,00
2 - Via San Sebastiano	Alimentare	Prodotti da agricoltura biologica	Mt. 4,00x2,00
3 - Via San Sebastiano	Alimentare	Prodotti da agricoltura biologica	Mt. 2,00x2,00
4 - Via San Sebastiano	Alimentare	Prodotti da agricoltura biologica	Mt. 2,00x2,00
5 - Via San Sebastiano	Alimentare	Imprend. agric. di agricolt. Biolog.	Mt. 2,00x2,00
6 - Via San Sebastiano	Alimentare	Imprend. agric. di agricolt. biolog	Mt. 2,00x2,00
7 - Piazzetta San Giovanni	Extra-alimentare	Artigianato eco-compatibile	Mt. 3,00x2,00
8 - Piazzetta San Giovanni	Extra-alimentare	Artigianato eco-compatibile	Mt. 3,00x2,00

Articolo 12 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il solo banco di vendita e le attrezzature costituite dalle tende di protezione del medesimo.

Articolo 13 – Soggetti partecipanti

1. Il mercatino dei prodotti biologici e dell'artigianato eco-compatibile è riservato a:
 - produttori agricoli (singoli o associati) di prodotti biologici, così come previsto dal punto 6.1 del Titolo III, Capo II, della D.G.R. n° 32-2642 del 2 aprile 2001;
 - trasformatori che effettuano lavorazioni alimentari con prodotti biologici;
 - artigiani che effettuano lavorazioni naturali ed eco-compatibili;
 - commercianti di libri ed altri supporti informativi affini ed attinenti esclusivamente al biologico e che promuovono la cultura naturale e lo sviluppo del commercio Equo e Solidale con i paesi del Terzo Mondo e per un futuro sostenibile;
 - cooperative ed associazioni culturali, ambientaliste e di trasformazione di prodotti biologici e di artigianato eco-compatibili.

Articolo 14 – Rispetto delle norme igienico/sanitarie

1. I soggetti sopra elencati devono osservare le vigenti norme igienico/sanitarie, in particolare quanto previsto dall'Ordinanza Ministero della Salute del 03/04/2002 e dalle disposizioni regionali.

Articolo 15 – Etichettatura

1. Fermo restando il rispetto delle diciture obbligatorie, previste in ordine all'etichettatura, dalla normativa europea e nazionale in materia, per i prodotti confezionati dovranno essere specificati, su apposite etichette:

- l'indirizzo dell'azienda;
- il metodo di coltivazione (in conversione, biologico, biodinamico, etc.);
- la provenienza degli alimenti da allevamenti a conduzione in libertà, non intensivi e che prevedono un'alimentazione priva di prodotti chimici in sintesi;
- la provenienza degli alimenti da coltivazioni in cui non si utilizzano concimi chimici e non si effettuano trattamenti fitosanitari di sintesi;
- gli alimenti le cui sementi e i loro derivati non siano stati geneticamente manipolati;
- gli eventuali prezzi di vendita devono essere esposti in modo chiaro e in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2. Coloro che espongono prodotti ortofrutticoli di varie aziende devono evidenziare, con apposite etichette, fissate alle singole cassette (o altro simile): il nome del produttore, la zona di produzione, il contenuto e la data di confezionamento. Gli espositori sono tenuti ad allestire, accanto al proprio banco, un cartello esplicativo della propria attività, per un maggior rapporto di fiducia e conoscenza con i consumatori nonché a esporre gli estremi dei documenti fiscali e le autorizzazioni amministrative previste.

3. Non possono essere ammessi gli espositori che per la loro natura o per la qualità della merce trattata ovvero per le modalità di partecipazione non rispettano la normativa europea, nazionale, regionale e/o locale vigente e, comunque, non risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 13 e 14.

Articolo 16 – Sospensione dell'autorizzazione

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli precedenti, il comportamento scorretto e/o incivile, nonché il rifiuto a sottoporsi ai controlli degli organi competenti, comporterà l'immediata sospensione dell'autorizzazione alla partecipazione del mercatino tramite apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 17 – Modalità di occupazione del posteggio.

1. I titolari di concessione sono tenuti a rispettare i limiti degli spazi assegnati, ad allineare i banchi in modo da consentire l'ordine dell'esposizione, un'agevole circolazione del pubblico, nonché l'accesso dei mezzi di soccorso in qualunque punto del mercatino.
2. La presenza di mezzi sui posteggi esistenti, laddove non autorizzata, verrà considerata alla stregua dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e sarà sanzionata come tale in base alle vigenti disposizioni normative.
3. Ogni operatore è tenuto a mantenere pulito il proprio posteggio e la zona circostante utilizzando gli appositi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, lasciando la via e la piazza nelle condizioni in cui si trovava prima del mercatino.

Articolo 18 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali, aventi validità decennale, sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione

2. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
3. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Articolo 20 – Orario del "mercatino del biologico e dell'artigianato eco-compatibile".

1. L'orario di vendita del mercatino è il seguente:
 - dalle ore 08.30 alle ore 13.00 nel periodo dal 16/09 al 14/06;
 - dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nel periodo dal 15/06 al 15/09;
2. Gli operatori devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
3. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12.30, pena il conteggio dell'assenza.
4. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercatino risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del medesimo potrà essere anticipato al giorno precedente (eventualmente in concomitanza con il mercato settimanale del sabato).
5. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, previa valutazione, per particolari esigenze.

Articolo 21 – Vigilanza.

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono: il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia competenti e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercatino:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercatino;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, etichettatura, produzione biologica, artigianato eco-compatibile, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 22 – Rinvio

1. Si richiamano, in quanto applicabili e laddove non diversamente previsto, le disposizioni di cui al *“Regolamento per le aree mercatali”* nonché la normativa europea, nazionale, regionale e/o locale in materia di agricoltura biologica e di artigianato eco-compatibile.